

**Decreto federale
per un complemento della Costituzione federale
con un articolo 45 bis concernente gli Svizzeri dell'estero**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costituzione federale ;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 1965 ¹,

decreta:

I

È inserita nella Costituzione federale la disposizione seguente:

Art. 45 bis

¹ La Confederazione ha facoltà di promuovere le relazioni degli Svizzeri dell'estero tra loro e con la patria, e di sostenere le istituzioni che servono a questo scopo.

² Essa può, considerando le condizioni particolari degli Svizzeri dell'estero, dare le disposizioni necessarie a disciplinare i loro diritti e doveri, segnatamente circa l'esercizio dei diritti politici, l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza. Queste disposizioni saranno date dopo aver sentito i Cantoni.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

¹ FF 1965 II 405.

Termine d'opposizione: 29 giugno 1966

**Decreto federale
che approva l'accordo di cooperazione
tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti
d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare**

(Del 25 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 gennaio 1966 ¹,

decreta:

Art. 1

È approvato l'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare, conchiuso a Washington il 30 dicembre 1965. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale, concernenti il referendum in materia di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

¹ FF 1966 I 9.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 25 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Data della pubblicazione: *31 marzo 1966.*

Termine d'opposizione: *29 giugno 1966.*

Decreto federale che accorda la garanzia federale alla nuova Costituzione del Cantone di Untervaldo Sottoselva

(Del 25 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 1965;
considerato che le condizioni poste dall'articolo 6 della Costituzione federale sono adempiute,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla nuova Costituzione del Cantone di Untervaldo Sottoselva, accettata dalla Landsgemeinde straordinaria del 10 ottobre 1965.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 marzo 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta

la pubblicazione del decreto federale, che precede, sul *Foglio federale*.

Berna, 25 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

**Decreto federale
che accorda la garanzia federale alla Costituzione
riveduta del Cantone dei Grigioni**

(Del 25 marzo 1966)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 6 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 1965;

considerato che la presente nuova disposizione costituzionale nulla contiene che sia contrario alla Costituzione federale;

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale all'articolo 2, capoverso 2, numero 6, riveduto, della Costituzione del Cantone dei Grigioni, accettato nella votazione popolare del 24 ottobre 1965.

Art. 2

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 marzo 1966.

Il Presidente: **D. Auf der Maur**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 25 marzo 1966.

Il Presidente: **P. Graber**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Il Consiglio federale decreta

la pubblicazione del decreto federale, che precede, sul *Foglio federale*.

Berna, 25 marzo 1966.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Decreto federale per un complemento della Costituzione federale con un articolo 45 bis concernente gli Svizzeri dell'estero

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.03.1966
Date	
Data	
Seite	346-350
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 781

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.